

ROMA



Protocollo RC n. 14721/2022

Deliberazione n. 70

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2022

VERBALE N. 58

Seduta Pubblica dell'8 settembre 2022

Presidenza: CELLI

L'anno 2022, il giorno di giovedì 8 del mese di settembre, alle ore 10,09 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e l'Assessora Lucarelli Monica.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 54<sup>a</sup> proposta nel sotto riportato testo, risultante dall'accoglimento di emendamenti:

#### 54<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

A firma dei Consiglieri Pappatà, Michetelli, Converti, Biolghini, Cicculli, Ciani, Bonessio, Trabucco, Corbucci, Fermariello, Celli, Zannola, Parrucci, Palmieri, Alemanni, Melito, Marinone, Angelucci, Trombetti, Battaglia, Tempesta e Baglio.

### **Regolamento Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.**

Premesso che

l'ONU, con Risoluzione A/RES/70/175 del 2015, ha adottato le cosiddette "Nelson Mandela Rules", riguardanti gli standard minimi da rispettare per il trattamento delle persone detenute le quali, tra i principi base, prevedono che tutte le persone detenute debbano essere trattate con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri umani e debbano essere protette da reati di tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata come giustificazione;

il Consiglio d'Europa, l'11 gennaio 2006, ha adottato la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee, aggiornate dalla Raccomandazione Rec(2206)2-rev adottata l'1 luglio 2020, nelle quali viene sancito, tra i principi fondamentali, che "Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente";

la Costituzione Italiana, all'art. 27 prevede che "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

Considerato che

nel 2003, il Comune di Roma, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2003, ha istituito il primo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale in Italia, anticipando lo sviluppo della normativa regionale e nazionale;

il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale è una figura di promozione dei diritti che si muove nel contesto locale e svolge un ruolo da intermediario tra le realtà di privazione della libertà e la città, al fine di tutelare i diritti fondamentali in connessione con il territorio e le istituzioni, responsabili dirette dei percorsi di reinserimento sociale, dei servizi anagrafici e delle politiche di sostegno sociale alle persone private della libertà personale;

nel 2003, con Legge n. 31 del 6 ottobre 2003, la Regione Lazio ha istituito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il primo organo del genere istituito a livello regionale in Italia;

nel 2014, il Decreto-Legge "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43), ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con il compito di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

tra le funzioni del Garante nazionale è esplicitata quella di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

a seguito dello sviluppo della normativa nazionale e regionale è necessario modificare e aggiornare il Regolamento comunale in tema di Garante comunale dei diritti delle persone private e limitate della libertà personale.

Atteso che

in data 19 maggio 2022 il Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Direttore

F.to: N. De Nardo;

in data 31 maggio 2022 il Dirigente della III U.O. Controllo Atti Dipartimenti della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli

effetti dell'art. 49 del TUEL, (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.”

Il Dirigente

F.to: G. Magni;

in data 16 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in oggetto.”

Il Direttore

F.to: M. Micheli;

Dato atto che

la proposta, in data 16 maggio 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

i Consigli dei Municipi III, IV, V, XI, XIII e XIV con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio VII ha espresso parere favorevole votando, al contempo, un ordine del giorno;

i Consigli dei Municipi I, II, VIII, IX, X, XII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

Osservazione 1)

“Art. 3 al punto 2, sostituire dalle parole "si annoverano tra queste" alle parole "esercizio dell'attività forense" con le seguenti:

‘A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce pertanto motivo di incompatibilità l'esercizio di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e dell'amministrazione penitenziaria, in relazione alle persone di cui si è garanti, contestualmente al periodo di vigenza del mandato di garante’”.

Osservazione 2)

“Art. 2 al punto 2, dopo le parole "organi Capitolini" aggiungere le seguenti:

‘In particolare, si rende indispensabile garantire alle persone detenute nei penitenziari l'accesso ai servizi online offerti dalle piattaforme digitali dei comuni di appartenenza, mediante la definizione di procedure e l'introduzione di regole che ne consentano la fruizione controllata e in sicurezza’”.

Osservazione 3)

“Art. 2 al punto 8, dopo le parole "sulle materie di propria competenza" aggiungere le seguenti: ‘Verranno favoriti, e rafforzati in modo particolare, i contatti con i Municipi che ospitano nel loro territorio strutture penitenziarie’”.

Osservazione 4)

“Art. 4 al punto 3, sostituire le parole da: "Da parte dell'ufficio competente" con le parole: ‘Da parte degli uffici dell’Assemblea Capitolina’”.

Municipio II:

Osservazione 1)

“Che l’ultimo comma dell’art. 7 del Regolamento Garante dei diritti delle persone private o limitate della libertà personale venga integrato con: ‘Il Garante relaziona annualmente all’Assemblea Capitolina in merito alla propria attività e trasmette all’Assemblea Capitolina e ai Presidenti dei Municipi una relazione entro il 31 dicembre’”

Municipio VIII:

Osservazione 1)

“All’interno dell’articolo 2 del testo proposto, aggiungere un’estensione del campo di applicazione delle attività di ispezione, promozione e sensibilizzazione anche ai centri di detenzione amministrativa per migranti in attesa del rimpatrio e alle camere di sicurezza delle caserme e delle questure”.

“Inoltre si propone di emendare l’art. 3 come segue:

Art. 3

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo educativo, giuridico, di diritti umani, delle scienze sociali, della tutela dei diritti e dell’inclusione sociale.
2. Si applicano al Garante le cause di incandidabilità e incompatibilità previste per il Consigliere Comunale. Si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore Consigliere Comunale.

L’ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile alla carica di Garante chi ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari.

Nel caso in cui il Garante faccia parte di Associazioni o Enti di terzo settore che operano a favore delle persone private o limitate nella libertà personale, non potrà durante il mandato svolgere attività riguardanti oggetti detenuti o accedere al carcere come rappresentante dell’Associazione di appartenenza”.

Municipio IX:

Osservazione 1)

“Art. 3, punto 2, comma 2, sostituire il comma 2 ‘La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi titolo possa costituire un conflitto di interesse. Si annoverano tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esercizio di attività professionale nel settore della Giustizia, della sicurezza pubblica e dell’amministrazione penitenziaria, l’esercizio dell’attività forense’ con il seguente comma 2:

‘L’ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione. In particolare, è incompatibile ed ineleggibile alla carica di Garante chi ricopra un ruolo di

amministratore o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari”.

Municipio X:

Osservazione 1)

“Art. 2, comma 4.

C'è un'estensione dei compiti del Garante verso le RSA che appare indebita, poiché eccede la denominazione stessa della figura in oggetto (Garante diritti persone private o limitate della libertà personale), non potendosi considerare tali gli anziani in RSA.

Inoltre, la competenza a cui si riferisce questo comma è regionale, e non comunale, trattandosi di ambito sanitario. Non vi è, infine, nessuna normativa di riferimento che supporti tale ampliamento di competenze.

Osservazione 2)

“Art. 2, comma 11.

"Il Garante promuove (...) protocolli (...) favorire il percorso rieducativo e il reinserimento sociale".

Anche questo appare un ampliamento improprio della sua funzione, invece ben chiarita dalla sua stessa definizione. Suo compito è di garantire i diritti dei detenuti, con una funzione di advocacy, non sostituendosi al lavoro dei servizi sociali. Il percorso rieducativo spetta alle aree educative del carcere, quello di inserimento sociale all'UIEPE, al Terzo Settore e ai vari servizi messi in campo”.

Osservazione 3)

“Art. 4 comma 3. "Dopo l'istruttoria da parte dell'ufficio competente", si chiede di specificare quale ufficio si tratti (chi lo istituisce, come, quando)”.

Osservazione 4)

“Art. 6 comma 1.

Il comma chiede che venga istituito l'Ufficio del Garante presso il Dipartimento Politiche Sociali. Appare incongruo far nominare il Garante al Consiglio comunale e istituire l'Ufficio presso il Dipartimento Politiche Sociali, peraltro in carico al personale dello stesso. Appare più coerente con l'intera impostazione del Regolamento che l'Ufficio sia messo in capo al Consiglio comunale”.

Municipio XII:

Osservazione 1)

“Valutare la possibilità di estendere l'azione del Garante - oltre che sulle residenze per persone anziane o con disabilità e di cui all'art. 2, co. 4 - anche alle case-famiglia e ogni altro luogo di ospitalità di minori, se consentito dalla legge”.

Osservazione 2)

“Che all'art. 7, co. 2, dopo le parole "trasmetta all'Assemblea Capitolina una relazione entro il 31 dicembre" siano inserite le parole 'relazione che sarà trasmessa agli Organi politici competenti per materia nei 15 Municipi di Roma Capitale”.

Municipio XV:

Osservazione 1)

“Che l’articolo 7 del Regolamento sia riformulato con l’inserimento, al punto 1, della specifica che le comunicazioni del Garante oltre che al Sindaco, alla Giunta, all’Assemblea Capitolina ed alle Commissioni Consiliari, siano addotte anche agli Assessori dei Municipi competenti per la materia; al punto 2, che la relazione redatta dal Garante in merito alla propria attività e trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno all’Assemblea Capitolina, per conoscenza sia inviata anche a tutti i Consigli di Municipio di Roma Capitale”.

Considerato che

la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute e la Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, nella seduta congiunta del 12 luglio 2022, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;

la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 15 luglio 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di iniziativa consiliare di cui all’oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché quello di regolarità contabile, espresso dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

la Risoluzione ONU A/RES/70/175 del 2015 “Nelson Mandela Rules”;

la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee dell’11 gennaio 2006;

la Costituzione della Repubblica Italiana;

la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

il DPCM dell’1 aprile 2008;

il DPR del 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;

la Legge 21 febbraio 2014, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43);

la Legge Regionale della Regione Lazio n. 31 del 6 ottobre 2003;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2003 del Comune di Roma;

la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti;

il T.U.E.L.;

lo Statuto di Roma Capitale;  
il Regolamento del Consiglio Comunale.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento sul “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di abrogare ogni altra precedente norma in materia, con particolare riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 2003, e ogni altra normativa in materia, per quanto incompatibile con il presente regolamento.

ROMA



REGOLAMENTO GARANTE DEI DIRITTI DELLE  
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

*Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 dell'8 settembre 2022.*

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto e principi generali di riferimento	pag. 2
Articolo 2 - Funzioni del Garante	“ 2
Articolo 3 - Requisiti e Incompatibilità	“ 3
Articolo 4 - Presentazione delle candidature e modalità di elezione	“ 4
Articolo 5 - Decadenza, dimissioni e revoca	“ 4
Articolo 6 - Organizzazione e funzionamento	“ 5
Articolo 7 - Relazione agli Organi Capitolini	“ 5

## Articolo 1 Oggetto e principi generali di riferimento

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale (di seguito "Garante"), i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

## Articolo 2 Funzioni del Garante

1. Il Garante assicura la piena dignità, il rispetto del dettame costituzionale ed il godimento dei diritti fondamentali a tutte le persone private della libertà personale ospitate in strutture quali istituti penitenziari, camere di sicurezza delle forze di polizia, centri di permanenza per il rimpatrio, strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero, le comunità terapeutiche e di accoglienza, ubicate nell'ambito del territorio di propria competenza. Egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione e per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, ne promuove i diritti fondamentali al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, all'affettività, alla tutela della salute, allo sport, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.

2. Il Garante, anche in collaborazione con i Garanti degli altri comuni della Regione, con il Garante regionale e il Garante nazionale, svolge un'azione di sensibilizzazione sulla cultura dei diritti, promuovendo e realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione rieducativa delle stesse. Può inoltre proporre l'adozione di interventi amministrativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, anche attraverso il rilascio di pareri in materia richiesti dagli Organi capitolini.

3. Allo scopo di prevenire la tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, esercita compiti di ispezione e monitoraggio e a tal fine promuove la più ampia attività di sensibilizzazione e collaborazione tra tutte le Autorità competenti e gli Enti, le associazioni e comunque con tutti i soggetti che perseguano tale obiettivo.

4. In ottemperanza alla Legge n. 173/2020 il Garante, quando particolari circostanze lo richiedano, su segnalazione e relativa delega della durata massima di sei mesi del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, può, relativamente alle sue funzioni, intervenire sulle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali comprese le residenze sanitarie per anziani (RSA) e disabili (RSD).

5. Il Garante può segnalare l'adozione di mezzi di protezione e di sicurezza, oltre che l'organizzazione di iniziative di prevenzione, a tutela della salute delle persone detenute e, in collaborazione con le istituzioni sanitarie regionali, sollecita presso l'amministrazione penitenziaria interventi informativi e formativi del personale e dei detenuti e delle detenute sulle malattie infettive e sulle malattie psichiatriche più rilevanti per la popolazione carceraria, ivi comprese le malattie che hanno rilevanza di genere.

6. Allo scopo di tutelare il diritto dei figli e delle figlie alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti, nonché il diritto dei genitori detenuti a crescere i propri figli in un ambiente sano, il Garante, in conformità alla Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti,

favorisce, sollecitando l'intervento anche di altri soggetti istituzionali, il mantenimento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando l'interesse alla salute psicofisica delle persone minori di età. A tal fine monitora l'adeguatezza dei luoghi deputati ai colloqui con i figli minori di anni 14, al fine di consentire un'agevole e dignitoso rapporto con loro.

7. Il Garante pone specifica attenzione alla tutela dei diritti e della salute psicofisica delle persone private della libertà personale appartenenti alla comunità LGBTQ+, intervenendo ogni qual volta rilevi una disparità di trattamento nelle opportunità rieducative e di reinserimento delle stesse e segnalando all'amministrazione penitenziaria le loro eventuali specifiche esigenze di salute, anche richiedendo l'intervento delle strutture sanitarie regionali.

8. Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private della libertà personale, le quali hanno diritto ad avere colloqui in modalità riservata, a presentare istanze e reclami orali e scritti, anche in busta chiusa, e a scambiare corrispondenza, anche in modalità informatica, con il Garante ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii. Si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità, i Municipi e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 del presente articolo e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza.

9. Il Garante può visitare, nell'ambito dei suoi compiti e senza restrizioni o necessità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. I-bis della Legge 354 del 1975 e ss.mm.ii, tutte le strutture di cui al comma 1 che si trovino nel territorio comunale e qualunque altro locale anche temporaneamente adibito, o comunque funzionale, alle esigenze di fermo, arresto, custodia cautelare e/o interrogatorio. Può inoltre visitare tutte le strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte alla detenzione domiciliare o alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

10. Il Garante, rispetto a possibili segnalazioni pervenute, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardanti violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, si rivolge alle Autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle Autorità stesse relativamente alla condizioni dei luoghi di reclusione di ogni tipo, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti. A tal fine il Garante può consultare ogni documentazione anche medica, previa autorizzazione dell'interessato o di chi ne cura legittimamente gli interessi, riguardante la persona soggetta a restrizioni.

11. Il Garante può proporre alle amministrazioni e agli enti interessati di adottare protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni e a favorire il percorso rieducativo e il reinserimento sociale delle persone private o limitate della libertà personale.

12. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

### Articolo 3 Requisiti e Incompatibilità

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo educativo, giuridico, dei diritti umani, delle scienze sociali, della tutela dei diritti,

dell'inclusione sociale, dell'azione sociale negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei centri di Servizio Sociale.

2. Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale. Si applicano altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale. La carica di Garante è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto di interesse.

#### Articolo 4

##### Presentazione delle candidature e modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina assicura la pubblicazione di un apposito avviso contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione del Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.

2. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare, nei termini indicati dall'avviso, la propria candidatura mediante apposita istanza indirizzata al Presidente dell'Assemblea Capitolina.

3. Dopo l'istruttoria da parte dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina per la verifica dei requisiti, le candidature pervenute, corredate dai relativi curricula, sono messe a disposizione dei Consiglieri Capitolini.

4. Il Garante è eletto dall'Assemblea Capitolina a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo candidato e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, dalla terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Si tiene conto, nel computo, dei mandati esercitati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Articolo 5

##### Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina l'avvio della procedura di decadenza del Garante dalla carica. Entro venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza l'Assemblea Capitolina contesta tale circostanza al Garante, il quale, nei successivi venti giorni, può presentare osservazioni ed è invitato a rimuovere la causa di decadenza e/o incompatibilità. In caso di mancata ottemperanza all'invito, l'Assemblea Capitolina delibera sulla decadenza nei successivi venti giorni.

2. Le dimissioni dall'Ufficio di Garante, indirizzate al Presidente dell'Assemblea Capitolina, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo di Roma Capitale.

3. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La revoca avviene con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata su proposta di almeno un quinto dei componenti. La votazione della revoca avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Il Garante dichiarato decaduto, dimessosi o revocato ai sensi dei commi precedenti, cessa dalle sue funzioni. In tale eventualità si procede all'elezione di un nuovo Garante con la procedura di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

## Articolo 6 Organizzazione e funzionamento

1. Il Garante dispone di autonomia operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, alle dirette dipendenze dello stesso, con funzioni di assistenza e supporto. L'ufficio è inserito nell'ambito dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. Alla struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. All'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale vengono assegnati idonei locali, già nella disponibilità di Roma Capitale, dotati delle relative forniture di arredo, tecniche e strumentali, con le relative attività di manutenzione e pulizia.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, centri di studi e ricerca la cui attività si esplica nelle materie di competenza.
3. Si attribuisce al Garante un'indennità di funzione forfettaria pari a € 45.000 annui, al lordo delle ritenute d'acconto, oltre gli oneri fiscali previsti per legge.

## Articolo 7 Relazione agli Organi Capitolini

1. Il Garante riferisce all'Assemblea Capitolina e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Garante è convocato nelle Commissioni Consiliari competenti ogni qualvolta si affrontano temi legati alle persone private della libertà personale.
2. Il Garante relaziona annualmente all'Assemblea Capitolina in merito alla propria attività e trasmette all'Assemblea Capitolina una relazione entro il 31 dicembre. Tale relazione viene trasmessa ai Consigli municipali di Roma Capitale.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita, quindi, l'Assemblea a procedere alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e uno contrario.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Baglio, Barbati, Barbato, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Priamo, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Mennuni, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Ha espresso voto contrario il Consigliere De Santis.

La presente deliberazione assume il n. 70.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE  
S. CELLI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 settembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 settembre 2022.

Li, 16 settembre 2022

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi

